



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 Ufficio per le Relazioni Sindacali



GIAP-0042145-2013

PU: GIAP - 1e00 - 01 / 02 / 2013 - 0042145 - 2013

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a
00136 – ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228
00163 – ROMA

U.I.L. – P.A./P.P. – Via Emilio Lepido, 46
00175 – ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36
00185 – ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
 Via G. Mompiani, 7 - 00192 – ROMA

F.S.A.–C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.–F.P./P.P. – Via Leopoldo Serra, 31
00153 – ROMA

e, p.c.

Al Sig. Direttore Generale del Personale
 e della Formazione - Sede

Al Sig. Direttore Generale per il Bilancio
 e della Contabilità - Sede

Al Sig. Direttore Generale del Personale e della
 Formazione
 Dipartimento per la Giustizia Minorile
ROMA

OGGETTO: Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – Accordo sul Fondo per
 l'Efficienza dei Servizi Istituzionali – anno 2012.



Ministero della Giustizia

In data 11 dicembre u.s. questa Amministrazione ha trasmesso all'On.le Ministro l'ipotesi di accordo relativo ai criteri di utilizzazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali per l'anno 2012, con riferimento all'intesa raggiunta il 27 novembre.

Con atto del 22 gennaio u.s. lo schema in parola è stato restituito affinché questo Dipartimento ponga in essere ogni possibile attività per il raggiungimento di un consenso più ampio sul testo.

Tanto premesso le SS.LL. sono convocate presso la sala riunioni di questo Dipartimento il giorno 18 febbraio, ore 10,30.

IL VICE CAPO VICARIO

Silvio Mattareo

Handwritten initials



MINUTA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI



GDAP-0440932-2012

J-GDAP-1a00-11/12/2012-0440932-2012

Al Sig. Capo di Gabinetto
dell'On. le Ministro della Giustizia

Si trasmette l'ipotesi di accordo per l'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria relativo all'anno 2012 sul cui testo è stata raggiunta l'intesa con le Organizzazioni Sindacali O.S.A.P.P., Si.N.A.P.Pe., CISL- FNS, UGL-P.P. e CGIL-FP/PP.

L'articolato non è stato approvato dalle OO.SS. S.A.P.Pe., U.I.L.-P.A./P.P. e FSA - CNPP.

Tanto premesso, si prega di far conoscere una possibile data in cui l'On. Ministro sia disponibile a sottoscrivere l'accordo, ove condiviso.

Per quanto sopra, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

11 XII - 12

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

9. [Signature]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ACCORDO

per l' utilizzazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali

ANNO 2012

VISTO l'art. 3, settimo comma, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

VISTO il D.P.R. 11 settembre 2007, n.170;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 51/2009;

VISTO l'art. 46 del D.P.R. n. 51/2009;

VISTO il D.P.R. 1 ottobre 2010 n. 184;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo all'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

VISTO l'art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 5 lettera a) il quale stabilisce che l'Accordo relativamente alla materia ivi indicata ha cadenza annuale;

VISTO l'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto in data 24 marzo 2004;

VISTA la Legge 3 agosto 2009, n.102;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio .2010, n. 122

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

le Organizzazioni Sindacali



Ministero della Giustizia

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; U.I.L.P.A.-P.P.; Si.N.A.P.Pe.; C.I.S.L.-F.N.S.;
U.G.L.-P.P.; F.S.A.-C.N.P.P.; C.G.I.L. F.P./P.P.;

STIPULANO

il presente Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali per l'anno 2012:

Art. 1

1. Il presente Accordo si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'art.26 della legge 15 dicembre 1990 n.395.
2. Il presente Accordo si applica per l'anno 2012.
3. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 l'Accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel citato D.P.R. né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

ART. 2

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Criteri di utilizzazione

1. Le risorse del Fondo sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per



Ministero della Giustizia

promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di Polizia Penitenziaria in

forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile.

2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate – con le modalità di cui all'art.24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 – per attribuire compensi finalizzati a:
 - a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
 - b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
 - c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportano disagi o particolari responsabilità;
 - d) compensare la presenza qualificata;
 - e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.
3. L'importo di ciascun compenso pattuito per ogni tipologia di incentivo è al lordo RAP ed al lordo IRPEF
4. I criteri di cui al presente Accordo tengono conto della programmazione dei servizi che garantisca un'equa distribuzione dei turni disagiati, in particolare quelli notturni e festivi, tra tutto il personale in pari percentuale, in conformità alle disposizioni di cui al vigente Accordo Nazionale Quadro.



Ministero della Giustizia

ART. 3

Destinatari

E' individuato quale destinatario degli incentivi a lato indicati il personale che ruota nelle ipotesi che seguono:

- A1) Il personale che, attraverso una presenza costante, impiegato nelle attività operative h24, - *ivi compreso il personale impiegato nei servizi di traduzione e piantonamento, nelle centrali operative regionali e negli uffici giudiziari ove ricorrano le medesime condizioni* - assicuri nel mese di riferimento:
- a) 23 giorni di presenza in servizio, nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 19 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Il personale deve assicurare all'interno dei 23 e dei 19 giorni di presenza, un turno festivo e quattro turni di servizio disagiato (notturno compreso tra le 22,00 e le ore 06,00 e/o serale compreso tra le ore 16,00 e le ore 24,00) da individuarsi nell'ambito della contrattazione decentrata secondo la specificità dei servizi del singolo Istituto.
 - b) al raggiungimento del limite minimo delle presenze di cui alla lettera a), concorrono:



Ministero della Giustizia

b1) i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione di cui all'art. 32 comma 4 D.P.R. n. 164/2002;

b2) il congedo ordinario;

b3) le assenze per infermità occorse in servizio per eventi verificatisi nell'anno di riferimento;

b4) i riposi compensativi;

b5) i riposi settimanali non fruiti;

b6) i permessi ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992..

c) raggiunto il limite minimo delle presenze fissate, l'indennità giornaliera:

c1) per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, è pari a euro 3,55 lordo dipendente (in seguito, "lordo");

c2) per ogni giornata di cui alla lettera b), considerata utile ai fini del raggiungimento del limite minimo delle presenze fissate, è pari a euro 0,46 lordo.

A2) Il personale che, attraverso una presenza costante, impiegato nelle attività operative i cui turni di servizio sono organizzati o meno h24 - *compreso il personale impiegato all'Estero in compiti istituzionali, nelle Matricole, nei Nuclei Traduzioni e Piantonamento, presso gli Scali aeroportuali, ferroviari e portuali, nel Servizio Navale, nel Servizio Cinofili, nel Reparto a cavallo, in qualità di autista o scorta, compreso anche il personale che pur espletando attività di servizio in uffici siti all'interno degli istituti penitenziari per esigenze di servizio garantisce almeno otto (8) turni di servizio operativi mensili, organizzati anche non su h. 24 - - assicurati nel mese di riferimento:*

a) 23 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 19 giorni di



Ministero della Giustizia

★
presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

b) al raggiungimento del limite minimo delle presenze pattuite, concorrono:

b1) i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione di cui all'art. 32 comma 4 D.P.R. n. 164/2002;

b2) il congedo ordinario;

b3) le assenze per infermità occorse in servizio per eventi verificatisi nell'anno di riferimento;

b4) i riposi compensativi;

b5) i riposi settimanali non fruiti;

b6) i permessi ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992..

c) raggiunto il limite minimo delle presenze fissate, l'indennità giornaliera:

c1) per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, è pari a euro 2,86 lordo dipendente (in seguito, "lordo");

c2) per ogni giornata di cui alla lettera b), considerata utile ai fini del raggiungimento del limite minimo delle presenze fissate, è pari a euro 0,46 lordo.

A3) Il personale che, attraverso una presenza costante, contribuendo al miglioramento della produttività collettiva degli istituti, uffici e servizi dell'Amministrazione, assicuri nel mese di riferimento:

a) 23 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 19 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

b) al raggiungimento del limite minimo delle presenze pattuite, concorrono:



Ministero della Giustizia

- b1) i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione di cui all'art. 32 comma 4 D.P.R. n. 164/2002;
 - b2) il congedo ordinario;
 - b3) le assenze per infermità occorse in servizio per eventi verificatisi nell'anno di riferimento;
 - b4) i riposi compensativi;
 - b5) i riposi settimanali non fruiti;
 - b6) i permessi ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992..
- c) raggiunto il limite minimo delle presenze fissate, l'indennità giornaliera:
- c1) per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, è pari a euro 1,52 lordo dipendente (in seguito, "lordo");
 - c2) per ogni giornata di cui alla lettera b), considerata utile ai fini del raggiungimento del limite minimo delle presenze fissate, è pari a euro 0,46 lordo.

I compensi di cui alle lettere A1), A2) e A3) *non sono tra loro giornalmente cumulabili*. Qualora ricorrano le condizioni per l'attribuzione ai destinatari di più fattispecie nell'ambito dello stesso mese, sarà attribuita l'indennità giornaliera corrispondente alla tipologia del servizio reso (A1, A2, A3), fermo restando, per accedere alla fattispecie A1), lo svolgimento dei turni ivi previsti di cui alla lettera sub a).

- A4) Al personale che presta servizio nelle sedi disagiate di Favignana, Porto Azzurro, Gorgona, Mamone, San Gimignano, Volterra e negli Istituti Penali di Venezia è attribuito il compenso giornaliero di euro 1,52 lordo. Detto compenso, viene attribuito per ogni giornata di presenza effettiva in servizio ed è cumulabile con gli incentivi di cui alle lettere A1), A2) e A3)



Ministero della Giustizia

A5) Al personale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti, chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale (almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00) è corrisposto un compenso pari a euro 47,96 lordo.

B) I turni di reperibilità, da effettuare con le modalità indicate all'art.12 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile e dell'Ufficio di Gabinetto per compensare la presenza qualificata.

Il compenso è fissato nella misura di euro 8,67 lordo per ogni turno di reperibilità. L'indennità di presenza qualificata (reperibilità) è cumulabile con l'indennità per servizi esterni e con il compenso per lavoro straordinario.

C) I Comandanti di Reparto presso gli istituti penitenziari ed i Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, o chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni; i Comandanti di Reparto dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, dei Servizi e delle Scuole dell'Amministrazione penitenziaria e della Scuola Aperta per i Servizi di Polizia a cavallo di Foresta Burgos, nonché i Comandanti di reparto nelle strutture del Dipartimento per la Giustizia Minorile compresi i Coordinatori dei Centri di Prima Accoglienza, o chi ne assuma le funzioni con formale provvedimento.

In particolare:

C1) Il compenso per i Comandanti di Reparto o chi ne assuma le funzioni con formale provvedimento, è fissato, in



Ministero della Giustizia

relazione al livello di complessità gestionale di cui al D.M. 27/09/2007, nelle sottoelencate misure giornaliere lorde:

primo livello	giornaliera euro 6,64
secondo livello	giornaliera euro 4,61
terzo livello	giornaliera euro 2,58

C2) Il compenso per i Comandanti di Reparto dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, dei Servizi e delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria nonché della Scuola Aperta per i Servizi di Polizia a cavallo di Foresta Burgos, è fissato nella misura giornaliera di euro **2,58** lordo ;

C3) Il compenso per i Coordinatori dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti, è fissato, in relazione al livello di complessità gestionale di cui al D.M. 27/09/2007, nelle sottoelencate misure giornaliere lorde:

primo livello	giornaliera euro 3,60
secondo livello	giornaliera euro 2,58
terzo livello	giornaliera euro 2,03

C4) Il compenso per i Coordinatori - o Comandanti nei Provveditorati ove sia ancora in atto il modello sperimentale - dei Nuclei Interprovinciali o Provinciali, è fissato nella misura di euro lordo **4,61**.

C5) Ai Comandanti di reparto negli Istituti Penali per Minori, ai Coordinatori dei Centri di Prima Accoglienza e dell'Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile e al Comandante di Reparto del Servizio Sicurezza del Dipartimento per la Giustizia Minorile, il compenso è fissato, nelle sottoelencate misure giornaliere lorde:



Ministero della Giustizia

Comandanti di I.P.M. con organico oltre le 40 unità euro 2,58

Comandanti di I.P.M. con organico fino alle 40 unità euro 1,52

Coordinatori di C.P.A. euro 0,92

Comandante Istituto Centrale di Formazione euro 0,92

Comandante di Reparto del Servizio Sicurezza euro 0,92

I compensi di cui alla lettera C) sono connessi all'effettivo svolgimento delle prestazioni, significando che in caso di assenza del titolare, il compenso giornaliero va corrisposto al Vice Comandante o a chi ne assume le funzioni con provvedimento formale.

I compensi di cui alla lettera C) sono cumulabili con gli incentivi di cui alle lettere A1) o A2), A4), A5), e B).

ART. 4

(Contrattazione decentrata)

1. Ai fini della contrattazione decentrata è destinato un importo pari ad euro **7.402.406,88** lordo.
2. Per l'anno 2012 la contrattazione decentrata si svolge in ogni Provveditorato per tutti gli istituti e servizi della rispettiva circoscrizione regionale.
3. L'importo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Provveditorato in rapporto alla dotazione organica complessiva dei relativi istituti come stabilito nel D.M. 8.2.2001, cui si deve aggiungere l'organico amministrato, per gli istituti la cui apertura è avvenuta successivamente all'emanazione del citato decreto.
4. I fondi di cui al comma 1 compensano il personale impiegato



Ministero della Giustizia

A
in compiti istituzionali, in incarichi di particolare responsabilità o in compiti che comportano disagi o rischi. A tal fine, le parti possono segnatamente valutare le seguenti circostanze:

a) personale che - fermo restando il limite massimo di sei turni mensili di servizio notturno - assicuri nell'arco del mese di riferimento il numero di turni di servizio notturno fissato dalla contrattazione decentrata unica che determinerà il compenso da attribuire nei limiti delle risorse disponibili;

b) personale che - fermo restando il limite massimo di otto turni mensili di servizio serale (almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00) - assicuri nell'arco del mese di riferimento il numero di turni di servizio serale fissato dalla contrattazione decentrata unica che determinerà il compenso da attribuire nei limiti delle risorse disponibili;

c) Il Responsabile di Unità Operative e il Coordinatore di più Unità Operative tra cui i Vice Comandanti di Reparto, in presenza del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 33, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 e nell'ambito dei servizi di cui all'art. 34 del medesimo D.P.R., i padroni delle imbarcazioni, i preposti alle Basi Navali del Corpo e i Comandanti delle unità navali del Corpo di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 58 del predetto decreto presidenziale; gli incaricati della Sorveglianza generale (anche se emergente dal solo Mod. 14); i responsabili formalmente designati delle unità operative degli uffici sicurezza, traduzioni e piantonamenti dei Provveditorati Regionali e delle unità organizzative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile. I compensi sono da stabilirsi nei limiti delle risorse disponibili;



Ministero della Giustizia

A

d) personale che effettua una traduzione con percorrenza nella tratta andata e ritorno non inferiore a Km.500, ovvero personale che, impiegato in traduzioni aeree, effettua un orario di lavoro superiore alle 9 ore . Il compenso è da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata nei limiti delle risorse disponibili;

e) personale impiegato nei servizi svolti presso le sezioni alta sicurezza o presso reparti detentivi destinati unicamente all'esecuzione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art.14/bis dell'Ordinamento Penitenziario, presso le sezioni per collaboratori di giustizia, i reparti specializzati per tossicodipendenti o per soggetti affetti da minorazioni fisiche o psichiche, o i servizi di piantonamento che coprano le 24 ore presso luoghi esterni di cura, i servizi armati di sorveglianza esterna alle strutture e quelli per il funzionamento delle sale regia. Il compenso è da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata nei limiti delle risorse disponibili;

f) personale addetto al servizio di sentinella. Il compenso è da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata nei limiti delle risorse disponibili;

g) al personale nei cui confronti è stato formalmente disposto il cambio turno per esigenze dell'Amministrazione, comunicato nell'arco delle 24 ore antecedenti all'espletamento del servizio. Il compenso è da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata, nei limiti delle risorse disponibili;

h) personale nei cui confronti è stato disposto il reimpiego nell'ambito dei servizi traduzione dei detenuti ed internati .Il compenso è da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La sede di contrattazione decentrata unica presso ciascun Provveditorato determina i compensi relativamente a ciascuna



Ministero della Giustizia

fattispecie. I compensi sono cumulabili con gli incentivi di cui alle lettere A1) o A2) o A3), A4), A5) e B) e non sono cumulabili con i compensi previsti dalla lettera C).

6. La spesa per la determinazione del compenso da attribuire a ciascun dipendente avente titolo deve essere contenuta nei limiti delle risorse utilizzabili per la contrattazione decentrata.
7. Gli accordi decentrati di cui all'articolo 4 devono essere conclusi entro la data del 15 febbraio 2013
8. Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo rispetto alle finalizzazioni, individuate dal presente Accordo, sono destinate ad incrementare i compensi accessori di cui all'articolo 4, stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

ART. 5

(Commissione di Garanzia)

Per dirimere le controversie relative agli accordi decentrati di cui all'art.4, stipulati presso il Provveditorato, è competente la Commissione di Garanzia di cui all' art. 29 D.P.R. 164/2002.

In Roma, il

Il Ministro della Giustizia



Ministero della Giustizia

A

Le Organizzazioni Sindacali :

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

U.I.L. - P.A./P.P.

Si.N.A.P.Pe.

C.I.S.L. - F.N.S.

U.G.L. P.P.

F.S.A - C.N.P.P.

C.G.I.L.F.P./P.P.
